

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, VILLECCO CALIPARI, VICO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, FADDA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, PELUFFO, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti e la tracciabilità dei processi di lavorazione per assicurare l'informazione dei consumatori e la tutela delle produzioni nazionali

Presentata il 29 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della tutela delle produzioni nazionali di qualità e della corretta e completa informazione dei consumatori è da tempo al centro del dibattito economico e sociale del Paese. Tuttavia, pur nella consapevolezza della complessità e delicatezza della questione, anche sotto il profilo della compatibilità con il quadro normativo dell'Unione europea, non si può non constatare come il nostro sistema economico, le nostre produzioni di qualità, la professionalità del nostro lavoro nonché il diritto dei consumatori a una scelta razionale e consapevole di acquisto, rimangano obiettivi lungi dall'essere pienamente soddisfatti.

Come noto, la teoria economica assume il profilo della trasparenza e della perfetta informazione della domanda sulle condi-

zioni, sulle caratteristiche, sulla qualità e sui prezzi dell'offerta e rappresenta uno dei presupposti per l'esercizio di un mercato perfettamente concorrenziale. La distanza tra il modello teorico e la realtà empirica, seppure inevitabile, qualora superi livelli fisiologici costituisce non solo un elemento distorsivo della concorrenza e un'asimmetria informativa, ma un vero e proprio fattore di turbativa del mercato, un raggiro del consumatore e un danno per il valore del lavoro profuso.

Secondo le stime più recenti — quelle relative al 2008 — il fenomeno della contraffazione in Italia non accenna a diminuire. Il Corpo della guardia di finanza, nel solo 2008, ha ritirato 94.953.042 pezzi contraffatti. Questa è la dimensione della lotta alla contraffazione legale. Nella sola

Lombardia la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha comunicato che la contraffazione costa alle imprese lombarde 3,4 miliardi di euro l'anno, ovvero 4.200 euro per ogni singola impresa. Il Corpo della guardia di finanza, nel solo 2008, ha sequestrato 8,7 milioni di pezzi non in regola mentre l'Agenzia delle dogane ha bloccato 580.000 pezzi. Nel nord-est sono tre milioni i pezzi sequestrati dal medesimo Corpo con una maggiore incidenza nel Veneto — 1.853.036 — e, secondo Confindustria Veneto, i danni della contraffazione per le aziende manifatturiere possono essere stimati tra 1,3 e 2 miliardi di dollari.

L'Agenzia delle dogane ha portato a termine oltre 124 operazioni tra Venezia e Trieste, arrivando al sequestro di quasi 511.000 pezzi.

Nel Lazio potrebbe non essere azzardato parlare di un allarme contraffazione, dato che in questa regione è stato registrato il più alto numero di prodotti falsi sequestrati dal Corpo della guardia di finanza (oltre 31 milioni) intercettati soprattutto nella zona di Roma.

Secondo il centro studi della Confcommercio, il fatturato del mercato del falso nel solo 2008 e solo nel Lazio, è quantificabile in circa 800 milioni di euro, con l'esclusione del settore alimentare e con una netta prevalenza dell'abbigliamento e del multimediale. Il comando provinciale di Roma del Corpo della guardia di finanza, sempre nel Lazio e sempre nel 2008, ha sequestrato 21 milioni di prodotti elettronici, registrando un aumento di venti volte rispetto al 2007.

I dati ci dicono che soprattutto la macroarea del Mezzogiorno, che è un altro scenario di questo traffico anche per il ruolo che è giocato da una parte della criminalità, è utilizzata come uno *hub* logistico che serve per lo smistamento dei prodotti contraffatti.

L'Agenzia delle dogane ha intercettato nelle regioni meridionali il 57,9 per cento dei falsi sequestrati a livello nazionale, mentre i militari del Corpo della guardia di finanza vi hanno svolto un quarto delle operazioni anticontraffazione.

Le stime sul ruolo del mercato dei falsi parlano di oltre 5 miliardi di pezzi ogni anno. Il solo Corpo della guardia di finanza lo scorso anno ha effettuato nelle regioni del Mezzogiorno 22,3 milioni di sequestri, praticamente il 23,5 per cento della *performance* italiana. Il porto di Napoli è uno degli snodi più importanti nella lotta alla contraffazione.

Se queste sono le dimensioni del fenomeno nel nostro Paese, risultano di tutta evidenza la grave situazione di asimmetria informativa a danno dei consumatori, l'esercizio di pratiche di concorrenza sleale e, spesso, il danno per l'erario.

Un possibile e utile strumento di contrasto del fenomeno potrebbe essere rappresentato da un sistema chiaro e attendibile di etichettatura dei prodotti, in modo da assicurare una corretta informazione sui processi di produzione, sulle caratteristiche e sulla localizzazione delle diverse fasi della produzione, anche delle singole componenti del prodotto. Un sistema che consenta, quindi, una scelta consapevole del consumatore circa la possibilità di acquisto di prodotti realizzati nel nostro Paese o meno, potendone apprezzare le caratteristiche o valutandone i requisiti anche sotto il profilo del rispetto, nel corso dei processi produttivi, delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sul rispetto della normativa dell'Unione europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

Tale sistema di etichettatura, che per quanto riguarda i prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri è stato recentemente introdotto con la legge 8 aprile 2010, n. 55, permetterebbe di realizzare quella consapevolezza comune per cui la trasparenza, la tracciabilità, l'etichettatura, il marchio e la riconoscibilità dell'origine dei prodotti manifatturieri devono costituire gli unici certificati della qualità dei prodotti e del produttore e, di

conseguenza, della sicurezza per il consumatore nel mercato interno rispetto all'importazione di prodotti extra-europei.

Si tratta, dunque, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; si tratta di tutelare i consumatori dalle false o fallaci indicazioni, incluso l'uso fallace e fuorviante dei marchi aziendali ai sensi della disciplina concernente le pratiche commerciali ingannevoli (articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003); si tratta, altresì, di destinare al consumatore l'informazione sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti ai sensi dell'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Introdurre nel nostro ordinamento un corretto e trasparente sistema di traccia-

bilità dei prodotti ci permetterebbe, inoltre, anche di far comprendere all'Unione europea, unico grande mercato nel mondo che non prevede l'etichettatura obbligatoria di origine delle merci, che tale sistema non viola il principio secondo il quale alla libera circolazione delle merci non devono essere frapposti ostacoli, ma che ciò che si vuole realmente combattere è il sistema della contraffazione.

La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, nasce dalla necessità di offrire un contributo non solo alla lotta alla contraffazione, ma anche in difesa dei posti di lavoro e dell'esistenza stessa di tante piccole e medie industrie famose per il « *Made in Italy* » che costituiscono, un elemento fondamentale del sistema produttivo del nostro Paese, che di tale sistema di contraffazione rischiano di essere le prime vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi e dei loro componenti.

2. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1 l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo la catena di fornitura, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione e di lavoratori irregolari anche per le fasi di lavorazioni esternalizzate, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sul rispetto della normativa dell'Unione europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

3. L'impiego dell'indicazione « *Made in Italy* » è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1 che non ha i requisiti per l'impiego dell'indicazione « *Made in Italy* » resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche europee, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e successive modificazioni, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione « *Made in Italy* », di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

7. L'impresa che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro e con la confisca dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui alla presente legge. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

8. Se le violazioni di cui al comma 6 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0042040